



# **LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA**

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE  
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

**41° EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022**

## **LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO + INTEGRAZIONI SLIDE LAZZARO FONTANA**

LAZZARO FONTANA

### **SESSIONE**

**CS1 -POLIZIA AMMINISTRATIVA: FIERE, SAGRE, FESTE E COMPETIZIONI  
SPORTIVE**

**17/09/2022 – 9.30 - 13.00**



**LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA**

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE  
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

41<sup>a</sup> Edizione

Dal 15 al 17 settembre 2022

Riccione - Palazzo dei Congressi

# **LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO:**

## **LA SAFETY E SECURITY VISTE DALLA POLIZIA LOCALE.**

**(C.te Lazzaro Fontana)**

**SEMPLIFICANDO**  
**il più possibile**



**Per fare un evento/manifestazione  
sia CON spettacoli che SENZA spettacoli**

**L'ORGANIZZATORE deve presentare:**

- un progetto della manifestazione/evento**
- un piano per gestire le emergenze**

**dai quali:**

**si possa desumere che la manifestazione/evento  
NON PRESENTA PARTICOLARI CRITICITÀ,**

**oppure SE VI SONO DELLE CRITICITÀ  
come vengono affrontate e superate.**

# La Polizia Municipale/Locale ... più o meno sappiamo chi è ...



E la ...



## NELLA LINGUA ANGLOSASSONE:

- **SAFETY** è l'insieme di misure e strumenti **atti a prevenire o ridurre gli eventi accidentali** che potrebbero causare danni alle persone (o alle cose)
- **SECURITY** è l'insieme delle azioni e degli strumenti in **risposta ad una minaccia, derivante da un'azione dolosa, organizzata cioè proprio allo scopo di arrecare danni.**

## NELLA LINGUA ITALIANA:

- **SICUREZZA**, che però è un termine **fortemente contestuale** ed assume, quindi, caratteristiche e significati differenti a seconda dell'ambito in cui viene considerato.

## IN PRATICA ...

- **SAFETY** = si occupa dell'incolumità delle persone - è l'insieme delle misure adottate **per proteggere le persone da incidenti antropici «involontari» e dai disastri naturali.**
- **SECURITY** = si occupa della gestione della sicurezza pubblica - è l'insieme delle misure adottate **per prevenire e contrastare atti umani intenzionali che potrebbero danneggiare le persone.**

# C'E SOLO LA POLIZIA LOCALE?



**NO:** nell'ambito della gestione della sicurezza, il **MINISTERO DELL'INTERNO** (Circ. n° 11011/1/110 (10) del 18-07-2018) prevede che negli eventi/manifestazioni, oltre alla Polizia ad ordinamento Statale e Locale, vi possono/debbono essere degli **operatori della sicurezza** destinati alle seguenti mansioni:

- **assistenza all'esodo;**
- **instradamento e monitoraggio dell'evento;**
- **lotta all'incendio.**

# IL MINISTERO PARLA DI OPERATORI DI SICUREZZA

## distinti in due gruppi «principali»

### 1) Sono **OPERATORI DI SICUREZZA**:

- I soggetti iscritti ad Associazioni di Protezione Civile riconosciute ???
- Il personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai **Corpi dei Vigili Urbani**, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica,
- ovvero altri operatori **IN POSSESSO DI ADEGUATA FORMAZIONE IN MATERIA** (chi li forma, per quanto tempo, chi li valuta ???);



### 2) Sono altresì **OPERATORI DI SICUREZZA**:

- **Gli addetti alla lotta all'incendio** e alla gestione dell'emergenza, formati con appositi corsi ai sensi del DM 10 marzo 1998 ed abilitati ai sensi dell'art. 3 della L. n° 609/96



# OPERATORI DI SICUREZZA

**E' scomparso il termine STEWARD**

(ma gli STEWARD possono, però, ancora essere utilizzati ...)

**Si possono utilizzare gli ASC,  
cioè gli Addetti ai Servizi di Controllo  
della cosiddetta Legge "Maroni" ...  
per capirci gli ex "buttafuori delle discoteche",  
anche se NON citati**

**Si possono utilizzare i "Referenti per la sicurezza - STREET TUTOR"**  
previsti dall'art. 9 della L.R. Emilia-Romagna n° 24/2003



MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 8



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE  
SERVIZIO VOLONTARIATO

*Prot. N.º DPC/VSN/45427*

*Risposta al Foglio del  
N.º*



*Roma, 6/8/2018*

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Sig. Ministro

[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

- Dipartimento Pubblica Sicurezza

[dipps555doc@pecps.interno.it](mailto:dipps555doc@pecps.interno.it)

**OGGETTO:** Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

# Utilizzo dei volontari di protezione civile

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..



# Utilizzo dei volontari di protezione civile

## 2.2 Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Preme, altresì, precisare che, ancorché nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009
- servizi di vigilanza ed osservazione
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.



# Utilizzo dei volontari di protezione civile

Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l'uso di palette dirigitraffico.



## **'EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE',**

ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2. 3.1

**NON CAMBIA NULLA sull'utilizzo dei VOPC relativamente al loro impiego per fare safety/security, le uniche differenze sono che:**


- **possono essere con la divisa della Protezione Civile;**
- **possono usare i mezzi della Protezione Civile,**
- **possono assentarsi legittimamente dal posto di lavoro.**

# SUGGERIMENTO ...

**DOTARE TUTTI gli OPERATORI DI SICUREZZA**  
a servizio della manifestazione  
**DI UNA APPOSITA «DIVISA»**

**CHE LI RENDA IMMEDIATAMENTE INDIVIDUABILI DA PARTE DEL PUBBLICO**





L'EVENTUALE parte istruttoria INFORMALE  
della Polizia Locale

Contatti informali e sopralluoghi direttamente con chi (o con i suoi tecnici) intende organizzare una manifestazione ... è **opportuno dare consigli con riferimento alle esperienze acquisite sul territorio ... ma le scelte devono rimanere dei tecnici che redigono il Progetto/Piano.**



# L'EVENTUALE parte istruttoria FORMALE della Polizia Locale

Rilascio di **PARERI** (o per meglio dire **VALUTAZIONI TECNICHE**) su richiesta dei Comuni su iniziative dei Comuni ... **ATTENZIONE** ai conflitti di interesse ... **soprattutto se la manifestazione poi arriva alla CVCLPS ove la Polizia Locale è presente ...**



La **EVENTUALE** partecipazione  
del Comandante del Corpo di Polizia Locale  
alla **C.P.V.L.P.S.**  
(Commissione **PROVINCIALE** di Vigilanza sui Locali di  
Pubblico Spettacolo)

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale **NON E'** componente di  
diritto della CPVLPS (**lo è il SINDACO ...**).

**IL COMANDANTE PUÒ** partecipare alla CPVLPS **solo se è**  
**esplicitamente delegato (raramente ...) - più facilmente**  
**è quale "consulente"** ... in questo caso interviene **SOLO su**  
**richiesta** dei componenti formali della Commissione ... **e,**  
**possibilmente, solo sulla VIABILITA'.**

## **LA PARTECIPAZIONE**

del Comandante del Corpo di Polizia Locale  
alla **C.C.V.L.P.S.**

(Commissione **COMUNALE** di Vigilanza sui Locali di  
Pubblico Spettacolo)

**Il Comandante del Corpo di Polizia Locale  
E' COMPONENTE di diritto della CCVLPS.**

**IL COMANDANTE DEVE** (il parere della CCVLPS è valido  
SOLO se la commissione E' COMPLETA/PERFETTA)  
**partecipare alla CCVLPS** (ovvero inviare un suo  
delegato) e parla a titolo proprio su TUTTO, **ma fa**  
**VALUTAZIONI TECNICHE e PROPONE**  
**PRESCRIZIONI SOLO sulla VIABILITA'.**



**L'art. 141-bis** del Regolamento del TULPS prevede quale **componente di diritto della CCVLPS il COMANDANTE di un CORPO della Polizia Municipale** (**NON** di un **Responsabile di un Servizio** ... che ai sensi della L. n° 65/1986 e della L. R. E-R n° 24/2003 è un'altra figura professionale ...)





# Commissione di vigilanza comunale - Nomina (ipotesi assenza Comandante polizia municipale) altro soggetto, quale il Segretario Comunale incaricato direzione del Settore - Criteri per individuazione (come componente detta commissione) esperto in elettrotec

## Territorio e autonomie locali

📅 5 Marzo 2010

## Categoria

15.05 Personale area di vigilanza

## Sintesi/Massima

Impossibilità suddetta nomina, stante espressa indicazione Comandante Corpo polizia municipale (o suo delegato) quale componente predetta commissione (art. 141 bis, lettera b), DPR 311/2001) - Possibilità svolgimento funzioni attribuite a citata commissione anche in forma associata.



E' opportuno far predisporre alla **CCVLPS**

una apposita **modulistica**

**relativa alla gestione della viabilità**

connessa alla manifestazione:

meglio se **SUDDIVISA IN 2 PARTI**



## Parte 1 **(relativa ai PARTECIPANTI)** ove gli organizzatori devono indicare:

- **quante persone ritengono che si recheranno alla manifestazione con autovetture, ciclomotori/motocicli, autobus** (la commissione “è opportuno” che individui anche un indice di conversione persone/autovetture);
- **le zone di parcheggio** nonché come intendono **gestire detti parcheggi** (se con o senza parcheggiatori);
- **le zone di parcheggio** dove possono collocare i loro veicoli **i disabili muniti di apposito contrassegno**;
- **la viabilità di afflusso e deflusso** dai parcheggi.



**Parte 2** (relativa ai NON partecipanti) **ove gli organizzatori devono indicare:**

- **la viabilità “alternativa”** con indicato su una idonea cartografia ove intendono posizionare la segnaletica di indicazione **finalizzata ad “aggirare” la manifestazione** (possibilmente a debita distanza dalla stessa) ...



**Se la collocazione/rimozione della segnaletica stradale non è gestita direttamente dal settore operaio** ovvero dall'Ufficio Tecnico del Comune **l'organizzazione della manifestazione**

**DEVE**

**individuare/segnalare un referente qualificato** che si occupi della collocazione/rimozione della segnaletica (**REPERIBILE SU DI UN CELLULARE/RADIO ANCHE DURANTE TUTTA LA MANIFESTAZIONE**).



A volte chiedono ... a volte ritengono di potere disporre ...



# Cosa ci chiede la **QUESTURA**?



A volte **CHIEDONO** alla Polizia Locale delle **VERIFICHE** documentali negli Uffici del Comune (SUAP - Ufficio Tecnico - etc ...)  
**e di relazionare ... di norma SOLO se vi sono anomalie ...**



Le eventuali verifiche **IN LOCO**  
e quelle documentali  
della Polizia Locale  
**PRIMA** della manifestazione

**VERIFICARE**

=

**accertare che sussistano le condizioni ...  
per fare ...**



**Cosa ci chiede  
la QUESTURA?**



**A volte di tutto e di più ...**

**La Polizia Locale, però, fa i controlli di sua COMPETENZA ...  
in teoria NON altro ...**

**In ogni caso ci deve essere una specifica messa a disposizione  
da parte del Sindaco**

**(QUINDI: NON SOLO RICHIESTA, «OD ORDINE/DISPOSIZIONE»,  
MA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL SINDACO ...)**



# Cosa ci può chiedere la QUESTURA?



L. n° 65/1986 (**Legge-quadro sull'ordinamento della POLIZIA MUNICIPALE**)

*Art. 3 - Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.*

Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e **COLLABORANO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI**, con le Forze di polizia dello Stato, **PREVIA DISPOSIZIONE DEL SINDACO**, quando ne venga fatta, **per specifiche operazioni, MOTIVATA RICHIESTA** dalle competenti autorità.

Gli eventuali controlli **IN LOCO**  
della Polizia Locale  
**DURANTE** la manifestazione:  
Safety, Security e varie

**CONTROLLARE**  
accertare la corrispondenza  
tra "un registro/documento" ...  
e la realtà delle cose ...

=

**SAFETY**

The word "SAFETY" is rendered in large, bold, orange 3D block letters. A yellow hard hat is placed on top of the letter 'A', symbolizing safety and protection. The letters cast soft shadows on the surface below them.



**SAFETY**

**Le vie di accesso e di fuga veicolari (comprese quelle dei mezzi di emergenza) devono avere i seguenti requisiti:**

**Larghezza minima: 3,50 mt**

**Altezza libera minima: 4,00 mt**

**Pendenza: NON superiore al 10%**


**Resistenza al carico NON inferiore alla 20 Ton**



**SAFETY**



**SAFETY**



**SAFETY**



**SAFETY**



**Se i parcheggi sono su dei campi è doveroso che l'erba sia tagliata (ed asportata) nei giorni precedenti la manifestazione. Le marmitte catalitiche arrivano a delle temperature molto alte e potrebbero attivare un incendio...**



**SAFETY**

**Alcolici = oltre 1,2 gradi**

**Superalcolici = oltre 21 gradi**



**SAFETY**



**SAFETY**



**CORSO ANTINCENDIO**  
5 cose da sapere  
innovaformazione.it

**SAFETY**



**SAFETY**




**SAFETY**

## COMUNICAZIONI CON IL PUBBLICO

L'organizzazione DEVE potere comunicare  
**PRIMA, DURANTE E DOPO**  
lo svolgimento della manifestazione  
ed **IMMEDIATAMENTE** in caso di emergenza ...


Deve, quindi, essere prevista:

- una autonoma linea di alimentazione di emergenza (UPS) per l'impianto utilizzato per comunicare con il pubblico
- oppure la presenza di megafoni a pile.



**SAFETY**

Lazzaro Fontana



FOTORESEARCH®

# A proposito ...



**SAFETY**

# acquistiamone almeno uno ...



**SAFETY**

**SECURITY**



**INTEGRATE ...**

# Chiusure TOTALI



Ubriaco ...



Terrorista ...



**SAFETY**

**SECURITY**

# Chiusure PARZIALI FISSE




**SAFETY**

**SECURITY**

# Chiusure PARZIALI "DINAMICHE"

**SAFETY**



**SECURITY**



**1**



**2**





**SECURITY**





**SECURITY**

A blue computer mouse with a cord, positioned at the end of the word "SECURITY".


ECC ✂ ETERA

SECURITY





**IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELINEATO  
PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO RISCONTRO  
DELLE GARANZIE DI SAFETY E DI SECURITY  
NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO  
REQUISITI IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA SENZA  
I QUALI, PERTANTO, LE MANIFESTAZIONI NON  
POTRANNO AVER LUOGO, SIGNIFICANDO CHE MAI  
RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO  
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE,  
DI MANIFESTAZIONI CHE NON GARANTISCANO  
ADEGUATE MISURE DI SAFETY**



**Facile a dirsi ... meno da farsi ...**



Se la MANIFESTAZIONE deve ancora iniziare ...



MA se la MANIFESTAZIONE è già iniziata ...



Lazzaro Fontana



**In ogni caso ...**







Controlli dei titoli autorizzatori per effettuare le attività

Controlli a tutela del consumatore

Controllare la corretta occupazione del suolo pubblico

Controllare il rispetto degli orari delle attività

Presidiare la Viabilità/Circolazione dinamica e statica

etc ...

Ovviamente poi la Polizia Locale deve fare  
le **EVENTUALI SEGNALAZIONI**  
**E VERBALIZZARE LE SANZIONI** amministrative e/o penali  
**NEL CASO DI VIOLAZIONI**



La questione, a volte, però, può essere  
**INGARBUGLIATA ...**

**nelle sanzioni AMMINISTRATIVE**



**Individuazione del  
trasgressore e  
dell'obbligato in solido**

**Trasgressore:** è colui che trasgredisce, chi viola un precetto legislativo o una disposizione dell'autorità ...

(art. 2 L. n° 689/1981)

**Obbligato in solido:** è il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario ...

**SE LA VIOLAZIONE È COMMESSA DAL RAPPRESENTANTE O DAL DIPENDENTE** di una persona giuridica o di un **ENTE PRIVO DI PERSONALITÀ GIURIDICA** o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o **L'ENTE** o l'imprenditore **È OBBLIGATO IN SOLIDO** con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta

(art. 6 L. n° 689/81)



**Individuazione del responsabile  
PENALE**


**Individuazione del responsabile PENALE:** la responsabilità penale è essenzialmente personale (art. 27 Costituzione) ... in alcuni casi vi può anche essere una responsabilità penale "oggettiva" (art. 42 CP).

***Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza  
RD n° 773/1931***

Art. 9


**OLTRE** le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia **DEVE OSSERVARE LE PRESCRIZIONI**, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

## LE PRESCRIZIONI ...





**NESSUNO ha la verità in tasca !!!**





**681 CP = prescrizioni a tutela  
DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA**

Bene giuridico individuato nella vita e nell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato : **TUTELA PENALE.**



**17 TULPS = prescrizioni a tutela  
DELL'INTERESSE PUBBLICO**

Bene giuridico individuato come un interesse proprio della collettività ... primario, a fronte di altri interessi cosiddetti "secondari" ... **TUTELA PENALE**



**Prescrizioni/norme varie che tutelano degli  
INTERESSI "PARTICOLARI" o di «DETTAGLIO»**

Beni giuridici individuati come interessi propri della collettività ... ma considerati "secondari", di solito soggetti ad autorizzazione/concessione/scia etc ... la cui violazione è **SANZIONATA AMMINISTRATIVAMENTE ...**





**681 CP = prescrizioni a tutela  
DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA**

Bene giuridico individuato nella vita e nell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato : **TUTELA PENALE.**

## Art. 681 Codice Penale

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, **senza avere osservato le PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA**, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a € 103,00

**Violazioni relative all'affollamento ed alle eventuali suddivisioni in settori**

**Violazioni relative al deflusso**

**Violazione sulla staticità delle strutture**

**Violazioni relative agli impianti elettrici**

**Perfetta esecuzione/collocazione degli impianti con liquidi o gas combustibili (in particolare GPL in bombole)**

**Rispetto del piano di SAFETY e SECURITY**

**(nel suo complesso relativamente all'incolumità delle persone)**

**Rispetto del numero addetti antincendio previsti con idoneo titolo**

**Rispetto del numero dei volontari appositamente formati**

**Rispetto del numero e della collocazione dei "presidi" sanitari**

**Rispetto del numero di addetti "al filtraggio"**

**Collocazione di idonee protezioni ai varchi**

**Etc ...**

La norma penale prevista dall'art. **681 CP** è finalizzata ad assicurare **l'integrale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 80 del T.U.L.P.S.**

**Sanziona, quindi, SIA**

- **la mancanza della specifica "licenza di agibilità"** prevista dall'art. 80 del TULPS
- **il NON puntuale adempimento di tutte le eventuali prescrizioni (fatte ai sensi dell'art. 9 TULPS) che l'autorità di pubblica sicurezza gli ha esplicitamente dato in relazione a detta agibilità.**

# **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza** **RD n° 773/1931**

Art. 10

Le autorizzazioni di polizia **possono essere**  
**REVOCATE O SOSPESE** in qualsiasi momento, **nel**  
**caso di ABUSO** della persona autorizzata.

Ad esempio se la manifestazione  
DURA PIU' GIORNI ...





**17 TULPS = prescrizioni a tutela  
DELL'INTERESSE PUBBLICO**

Bene giuridico individuato come un interesse proprio della collettività ... primario, a fronte di altri interessi cosiddetti "secondari" ... **TUTELA PENALE**

## **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza** **RD n° 773/1931**

### Art. 17

1. Salvo quanto previsto dall'art. [17 bis](#), **le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, PER LE QUALI NON È STABILITA UNA PENA OD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA OVVERO NON PROVVEDE IL CODICE PENALE,** sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
2. **Con le stesse pene sono punite,** salvo quanto previsto dall'art. [17 bis](#), **le contravvenzioni ALLE ORDINANZE EMESSE,** in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza **Q SINDACI.**



**La gestione corretta dei parcheggi**

**L'apertura al traffico delle strade al termine della manifestazione**

**La pulizia e lo sgombero delle aree dopo la manifestazione**

**Etc ...**



**La Cassazione Penale ha precisato che PER LA SUSSISTENZA DEI REATI previsti dagli art. **681** del CP e **17** del TULPS**

**E' INDISPENSABILE**

che le prescrizioni imposte dalla CPVLPS/CCVLPS (Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo) **SIANO RECEPITE NEL TITOLO AUTORIZZATORIO OD IN UN'ORDINANZA DEL SINDACO (O DEL PREFETTO/QUESTORE) CHE NE IMPONGA L'OSSERVANZA**



**Vi ricordo** che le **attività abusive** disciplinate dagli art.li **68** (pubblico spettacolo) e **69** (piccoli trattenimenti) del TULPS **sono sanzionate dall'art. 666 del CP che è stato DEPENALIZZATO** dall'art. 49 del D. Lgs. n° 507/1999.



Le medesime attività (art.li 68 e 86 TULPS) però **NON SONO** indicate nel comma 1 dell'art. 17-bis del TULPS e **pertanto le violazioni delle "PRESCRIZIONI PARTICOLARI", inserite nelle autorizzazioni di cui agli art.li 68 e 69 del TULPS NON rientrano nelle fattispecie dell'art. 9 DEPENALIZZATE ma sono ancora sanzionate PENALMENTE dall'art. 17 del TULPS.**



**Vi una palese INCOERENZA tra queste due disposizioni legislative** causata da un mancato coordinamento del TULPS con il Decreto Legislativo n° 507/99.

In sintesi **effettuare ABUSIVAMENTE un pubblico spettacolo ovvero un piccolo trattenimento è sanzionato in via amministrativa** mentre **l'inottemperanza alle eventuali PRESCRIZIONI, previste nei titoli autorizzativi, è punita con sanzioni penali,** in particolare se la prescrizione è relativa a questioni che riguardano la licenza di agibilità di cui all'art 80 e/o con quanto connesso con la SAFETY e la SECURITY ...

# Cass. Pen. Sez. I, sentenza n° 6275 del 30 aprile 1990

La contravvenzione di cui all'art. 681 C.P. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) **NON È ASSORBITA IN QUELLA DI CUI ALL'ART. 666 DELLO STESSO CODICE** (cioè del C.P. - ndr) (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) qualora ricorrano anche gli elementi oggettivi del reato previsto dall'art. 681 C.P. in quanto **diverso è l'oggetto specifico** (*il bene giuridico - ndr*) dei due reati:

- l'interesse concernente la Polizia di Sicurezza in quanto riguarda **L'ORDINE PUBBLICO E LA PUBBLICA TRANQUILLITÀ** (*cioè a presenza del «titolo» autorizzatorio - ndr*), la contravvenzione di cui all'art. 666 C.P.;
- la polizia di sicurezza, in quanto concerne particolarmente **LA PUBBLICA INCOLUMITÀ** (*cioè la «sostanza» - ndr*), quella di cui all'art. 681 dello stesso codice (*cioè del C.P. - ndr*).



# **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**

## **RD n° 773/1931**

Art. 10

Le autorizzazioni di polizia **possono essere**  
**REVOCATE O SOSPESE** in qualsiasi momento, **nel**  
**caso di ABUSO** della persona autorizzata.

Ad esempio se la manifestazione

DURA PIU' GIORNI ...





**Norme varie che tutelano degli  
INTERESSI "PARTICOLARI" o di «DETTAGLIO»**

Beni giuridici individuati come interessi propri della collettività ... ma considerati "secondari", di solito soggetti ad autorizzazione/concessione/scia etc ... la cui violazione è **SANZIONATA AMMINISTRATIVAMENTE ...**

**Viabilità (dinamica e statica) di contorno alla manifestazione**


**Esercizio del commercio su aree pubbliche**

**Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

**Normativa sul rumore (salvo che ci siano i termini per applicare il 659 CP)**


**Divieto di uso di bottiglie/bicchieri di vetro (magari anche delle "lattine" e, in alcuni casi, far togliere il coperchietto alle bottiglie di plastica)**

**Etc ...**






**NESSUNO ha la verità in tasca !!!**





**E' IMPORTANTE** che l'APPARATO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO O PENALE APPLICATO per le eventuali violazioni **SIA OMOGENEO NEL TEMPO** a **livello di Ente ed almeno di Organo di Polizia** **Accertatore:** l'ideale sarebbe avere una omogeneità almeno a livello Provinciale ...

# ***IN CONCLUSIONE ...***



**RICORDO CHE OGGI ABBIAMO PARLATO**  
**della SAFETY e della SECURITY**

negli eventi/manifestazioni in qualche modo **"AUTORIZZATI"**  
(con AUTORIZZAZIONI vere e proprie o con SCIA)

**NON** di eventi/manifestazioni **"ABUSIVI"** ...

**Stesi???**



**NO ... allora rimangono alcuni minuti >>>**



**per farvi fare alcuni quesiti >>>**





**LE GIORNATE  
DI POLIZIA LOCALE  
E SICUREZZA URBANA**

CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE  
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI


41<sup>a</sup> Edizione

Dal 15 al 17 settembre 2022

Riccione - Palazzo dei Congressi

***GRAZIE DELL'ATTENZIONE***

**(C.te Lazzaro Fontana)**



# **Commissione di vigilanza comunale - Nomina (ipotesi assenza Comandante Polizia Municipale) altro soggetto, quale il Segretario Comunale incaricato direzione del Settore - Criteri per individuazione (come componente detta commissione) esperto in elettrotecnica.**

**Territorio e autonomie locali**

**05 Marzo 2010**

**Categoria**

15.05 Personale area di vigilanza

**Sintesi/Massima**

Impossibilità suddetta nomina, stante espressa indicazione Comandante Corpo Polizia Municipale (o suo delegato) quale componente predetta commissione (art. 141 bis, lettera b), DPR 311/2001) - Possibilità svolgimento funzioni attribuite a citata commissione anche in forma associata.

Necessità, per esperto in elettrotecnica, possesso (stante assenza precise indicazioni normative) specifica qualificazione professionale ed adeguata relativa esperienza.

## Testo

**CON UNA NOTA, UN'AMMINISTRAZIONE HA CHIESTO SE IN CASO DI CARENZA DI PERSONALE E SEGNATAMENTE DEL COMANDANTE, POSSA ESSERE NOMINATO NELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO UN ALTRO SOGGETTO, QUALE IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.**

AL RIGUARDO, IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE, COMPETENTE IN MATERIA, HA RITENUTO **CHE A TALE NOMINA OSTI IL DETTATO NORMATIVO DI CUI ALL'ART. 141 BIS DEL DPR 311/2001. Invero, detto articolo espressamente indica, alla lettera b), il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato quale componente della predetta commissione.**

Ciò posto, tenuto conto che la questione interessa numerosi comuni, che come quello di specie, **non avendo istituito il Corpo di Polizia Municipale non hanno neanche il Comandante, si ritiene che la problematica possa trovare adeguata soluzione nell'ambito del medesimo art. 141 bis.** Detto articolo, infatti, dispone che le funzioni della commissione di vigilanza comunale **possono essere svolte dai comuni anche in forma associata,** salvo quanto previsto dall'art. 142. Tale disposizione prevede che nel caso in cui la predetta commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'art. 141, provvede la commissione provinciale di vigilanza.

**RELATIVAMENTE AL CASO IN ESAME, SI RITIENE, PERTANTO, CHE IL COMUNE POTRÀ, IN ASSENZA DELLA FIGURA DEL COMANDANTE DA NOMINARE QUALE COMPONENTE DELLA CITATA COMMISSIONE DI VIGILANZA, ASSOCIARSI CON ALTRI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBITE ALLA PREDETTA COMMISSIONE.** In alternativa le medesime funzioni potranno essere svolte dalla commissione provinciale di vigilanza.

Per quanto attiene l'ulteriore questione oggetto del quesito di cui trattasi, relativa ai criteri da seguire per la individuazione dell'esperto in elettrotecnica da nominare nella commissione in parola, si è dell'avviso che, in assenza di specifiche indicazioni normative, detto soggetto debba possedere una specifica qualificazione professionale in elettrotecnica nonché adeguata relativa esperienza.



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma, 18 luglio 2018

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
**LORO SEDI**

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
Servizi di Prefettura

**AOSTA**

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

**TRENTO e BOLZANO**

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI  
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE  
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI  
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE

**SEDE**

OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

delle tradizioni storico - culturali e del patrimonio economico - sociale delle collettività locali.

A tal fine, sono stati sviluppati appositi approfondimenti, anche di natura tecnica, in collaborazione con le competenti articolazioni dipartimentali, che hanno indotto a ritenere di dover superare talune rigidità rilevate nell'applicazione pratica e nei contenuti del modello organizzativo e procedurale fornito in via sperimentale.

All'esito di tali approfondimenti, si reputa, pertanto, opportuno impartire le seguenti indicazioni - **che tengono luogo delle precedenti** - intese a ridefinire alcuni passaggi procedurali e a favorire, nell'ottica di un "approccio flessibile" alla gestione del rischio, la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle "vulnerabilità" in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Sarà cura delle SS.LL., acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore e qualora ne constatino l'effettiva esigenza, sottoporre l'argomento all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

A questo fine, il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante "*Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità*" - che sostituisce le "Linee



# Ministero dell'Interno

## GABINETTO DEL MINISTRO

guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l’individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza. Valuteranno le SS.LL. l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti, con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate, allo scopo di rendere le prescrizioni di carattere generale ivi contenute maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell’ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all’integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

\*\*\*

In relazione all’esigenza di promuovere un’immediata opera di informazione e di sensibilizzazione sui contenuti della presente direttiva, le SS.LL. vorranno garantirne la massima diffusione anche attraverso la convocazione di eventuali riunioni delle Conferenze provinciali permanenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. ai fini della puntuale applicazione delle indicazioni impartite.

F.to IL CAPO DI GABINETTO  
(Prefetto Matteo Piantedosi)

***Linea guida per l'individuazione delle misure di  
contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con  
peculiari condizioni di criticità***

***Luglio 2018***

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili.

### **1. *NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO***

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nelle manifestazioni oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

#### **DM 19.08.1996**

*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.*

#### **DM 18.03.1996**

*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.*

### **2. *REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA***

- Accessibilità mezzi di soccorso:
  - larghezza: 3.50 m.
  - altezza libera: 4.00 m.
  - raggio di volta: 13 m.
  - pendenza: non superiore al 10%
  - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)
- Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti.

### **3. *PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO***

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

- a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;

oppure

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

#### **4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE**

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m<sup>2</sup>. L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

#### **5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI**


Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

I settori devono essere realizzati secondo i seguenti requisiti:

- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l'interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
- le separazioni di tipo "mobile" devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento.
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m



**Fig. 1 Schema esemplificativo di suddivisione in settori**

Lo schema esemplificativo riportato in Fig. 1 costituisce un'ipotesi di suddivisione dell'area in settori. Tale soluzione può ritenersi applicabile ove i lati non delimitati da transenne antipanico consentano l'allontanamento del pubblico verso le vie di esodo.

L'esigenza di dover delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, potrebbe essere soddisfatta anche interponendo opportuni spazi liberi di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente.

## **6. PROTEZIONE ANTINCENDIO**

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.

## **7. GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai suddetti Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

## **8. OPERATORI DI SICUREZZA**

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

## ***9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI***

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m<sup>2</sup> di area coperta ed utilizzata.

## ***10. CASI PARTICOLARI***

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Dipartimento della Protezione Civile

### **Circolare DPC/VSN/45427**

**06 agosto 2018:**

## **Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile**

Il particolare momento storico e le sempre più frequenti richieste di impiego del **volontariato organizzato di protezione civile (di seguito VOPC)** per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche, richiedono la fissazione di indicazioni unitarie, frutto di preventiva condivisione non solo con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI, ma anche della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, oltre che, per gli aspetti di competenza, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Le presenti disposizioni non possono prescindere da un'attenta analisi e approfondita riflessione sulle attività che il VOPC può essere chiamato a svolgere in tali contesti.

**Ai sensi dell'art. 16 del Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, di seguito 'Codice') 'non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative' come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc..**

Tuttavia, lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi 'le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.'. In caso

di manifestazioni pubbliche, genericamente intese, l'impiego del VOPC può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività – di seguito meglio specificate – di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

**L'intervento del VOPC nelle manifestazioni pubbliche si può espletare nelle due diverse modalità descritte di seguito, nel quadro delle indicazioni impartite dalla Direttiva del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 che, da ultimo, ha riassunto le precedenti indicazioni impartite dal citato Ministero definendo 'modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche'.**

#### **1. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile**

In riferimento alla presenza ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, **il VOPC può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione –fatte, ovviamente, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale- solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili a cura dei propri aderenti (ad esempio: ove previste, i volontari impiegati dispongano delle eventuali abilitazioni o certificazioni richieste dalla legge)** e siano compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito. Per i gruppi comunali di protezione civile, nelle more dell'adozione della Direttiva di cui all'articolo 35, ove non si ritenessero soddisfatti i requisiti per procedere ai sensi del successivo paragrafo 2, tali condizioni dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni a cura dell'Amministrazione comunale, anche ai fini dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature a quest'ultima riconducibili. Per i gruppi comunali operanti nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ragione delle peculiari caratteristiche del sistema locale di protezione civile e in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del Codice, le attività oggetto della presente circolare trovano applicazione nell'ambito delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile della Regione. L'Organizzazione di volontariato, ivi compresi i gruppi di cui all'art. 35 del Codice, non interviene, in tal caso, in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della

protezione civile e l'attività, quindi, non è riconducibile a quelle rientranti nell'ambito della protezione civile, come specificate all'art. 2 del Codice.

Non trattandosi di svolgimento di attività di protezione civile è esclusa, in tali casi, l'attivazione delle Organizzazioni e l'applicazione dei benefici previsti dal Codice della protezione civile (artt. 39 e 40, D.Lgs. 1/2018), sia da parte del Dipartimento della protezione civile che della Regione interessata.

Trattandosi di organizzazioni di volontariato di protezione civile, si ribadisce che la facoltà di poter prestare la collaborazione in manifestazioni pubbliche resta, comunque, subordinata alle seguenti condizioni:

- le attività di cui trattasi rientrano nelle finalità statutarie dell'organizzazione e il relativo regime e titolo (eventualmente oneroso, con idonee modalità coerenti con la natura del soggetto prestatore) si inquadrano nella disciplina alla quale è soggetta l'organizzazione, anche in relazione alla corresponsione di eventuali rimborsi o contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 ('Codice del Terzo Settore');
- l'organizzazione dispone dei mezzi e delle attrezzature necessarie e può impiegarli, in ragione dello specifico titolo di proprietà o d'uso, qualora le condizioni contrattuali di comodato lo consentano, anche per i propri autonomi scopi sociali, fatto salvo l'uso prioritario in situazioni di emergenza;
- l'organizzazione dispone di personale volontario appositamente formato e qualificato, in possesso delle necessarie abilitazioni, ove previste dalla normativa vigente, e munito delle apposite e necessarie coperture assicurative. In tale contesto, l'Organizzazione di volontariato deve, comunque, garantire l'eventuale operatività qualora sia chiamata ad effettuare un intervento di protezione civile in caso di emergenza.

**E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.**

**In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..**

## **2. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile**

Fattispecie diversa è costituita da quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche misure volte all'ordinata gestione delle attività. In tali circostanze, l'eventuale mobilitazione del VOPC, è possibile e dovrà trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di **'EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE'**, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari della protezione civile.

In particolare, l'eventuale partecipazione dei volontari di protezione civile ad eventi di natura diversa dalle attività di previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, esercitazione e formazione, si deve inquadrare necessariamente nella fattispecie disciplinata dal paragrafo 2.3.1 della citata Direttiva – alla quale si rinvia integralmente – sia per quanto riguarda l'iter di individuazione dell'evento quale **'EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE'**, sia per quanto concerne le procedure da seguire per consentire l'eventuale concorso del VOPC, il corretto inquadramento dei relativi compiti, la possibile applicazione, a cura della competente Regione, dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 e, soprattutto, le modalità di gestione complessiva delle attività, mediante l'attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriali.

**Preme ricordare che l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari sono contenuti nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012. Tali scenari**

**rappresentano gli unici contesti di protezione civile in cui il VOPC può essere legittimamente chiamato ad operare.**

Pertanto, per quanto attiene l'attivazione regionale a supporto delle manifestazioni pubbliche delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco territoriale, la Regione avrà cura di verificare la rispondenza delle richieste rispetto ai compiti che i volontari sono chiamati a svolgere nell'ambito delle strutture di coordinamento all'uopo attivate per il coordinamento delle attività previste. In tal caso l'applicazione dei benefici resta subordinata al rispetto delle eventuali procedure regionali all'uopo adottate.

Come solitamente avviene per le attività di protezione civile, esse dovranno essere svolte in stretto raccordo con la struttura attivata per il coordinamento dell'evento, come previsto dalla citata Direttiva, che avrà cura di indirizzare i volontari nell'espletamento delle attività di seguito riportate.

## **2.1 Attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile**

Nel quadro sopradescritto, le attività che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possono garantire nelle manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione comunale;
- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.

Preme ribadire che il VOPC dovrà essere specificatamente formato e dotato di idonei DPI per l'attività che andrà a svolgere. Qualora tali attività rientrino in un servizio convenzionato dall'Organizzazione di volontariato con l'Ente istituzionalmente preposto – come ad esempio avviene per il soccorso e l'assistenza sanitaria con il territoriale Servizio sanitario di emergenza ed urgenza – non potranno essere garantiti i benefici di legge previsti dal citato D. Lgs. n. 1/2018.

## 2.2 Attività che **NON** possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Preme, altresì, precisare che, ancorché nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto **NON** riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009
- servizi di vigilanza ed osservazione
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso

**Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del**

**Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l'uso di palette dirigitraffico.**

Inoltre, a ulteriore puntualizzazione, qualora all'Organizzazione di volontariato venisse richiesta, da parte del soggetto organizzatore dell'evento pubblico, la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, in virtù della natura diretta del rapporto, sarà cura delle parti verificare la rispondenza dei servizi richiesti con le competenze offerte e tale impiego non dovrà prevedere in alcun modo il riferimento ad attività di protezione civile. E' infatti noto che, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che hanno tra i loro scopi sociali l'antincendio boschivo, possono effettuare tale servizio esclusivamente per attività connesse ad incendi di bosco e per il concorso agli incendi di interfaccia, ma non in altri contesti, di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

### **3. Norme di salvaguardia**

Per le Regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (ex Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono provvedere al recepimento della presente circolare adeguandola alle norme dei relativi statuti.

**Si ritiene inoltre opportuno, al fine di una migliore e più facile comprensione e per limitare ogni possibile errata interpretazione applicativa, allegare alla presente circolare il paragrafo 2.3.1. della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2012, con la formulazione in combinato disposto all'art. 3, comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008.**

Il Servizio Volontariato dell'Ufficio I - Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale di questo Dipartimento è a disposizione per ogni eventuale e necessario chiarimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli



9

# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/1/110/(10)

Roma,

17 AGO. 2018

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
**LORO SEDI**

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA  
Servizi di Prefettura

**AOSTA**

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

**TRENTO e BOLZANO**

E, p.c.:

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI  
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE  
GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG. CAPO DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI  
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA  
DIFESA CIVILE

**SEDE**

OGGETTO: Dipartimento della Protezione Civile – Circolare 6 agosto 2018. Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche.

Con l'unita nota in data 6 agosto 2018, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato indicazioni in merito all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile (VOPC) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche. Il documento è frutto di preventiva condivisione con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le citate indicazioni, muovendo dal disposto di cui all'art. 16 del Codice della protezione civile, chiariscono che l'impiego del VOPC nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, non potendo, di contro, tale impiego, in nessun

W



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

caso, interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

E', in particolare, precisato che il VOPC può intervenire, nel quadro delle indicazioni impartite da questo Ufficio con la Direttiva del 18 luglio 2018, concernente "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", secondo due distinte modalità.

**Partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile.** In tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile. In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come *operatori di sicurezza* da parte degli organizzatori della manifestazione.

**Partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile.** La mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di *eventi a rilevante impatto locale*, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, in combinato disposto con le disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 *bis* del D. Lgs n. 81/2008. In siffatta ipotesi, all'Organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 citati.

Le indicazioni diramate dal Dipartimento della protezione civile specificano ulteriormente che, nel quadro suesposto, le Organizzazioni di volontariato possono svolgere attività amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione alla popolazione. E' vietato, per contro, lo svolgimento di attività di controllo del territorio (con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare), di vigilanza e osservazione, di protezione delle aree interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso.

Sulle anzidette indicazioni si richiama l'attenzione delle SS.LL., anche in relazione all'esigenza di promuovere eventuali iniziative di informazione e sensibilizzazione dei rappresentanti delle Amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria, delle realtà associative e delle altre istituzioni interessate, ai fini della puntuale applicazione delle stesse.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL CAPO DI GABINETTO

Matteo Piantodosi



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE  
SERVIZIO VOLONTARIATO

*Prot. N° DPC/VSN/45427*  
*Risposta al Foglio del*  
*N°*

*Roma, 6/8/2018*

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani  
anci@pec.anci.it

Al Ministero dell'Interno  
- Gabinetto del Sig. Ministro  
gabinetto.ministro@pec.interno.it  
- Dipartimento Pubblica Sicurezza  
dipps555doc@pecps.interno.it

**OGGETTO:** Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

Il particolare momento storico e le sempre più frequenti richieste di impiego del volontariato organizzato di protezione civile (di seguito VOPC) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche, richiedono la fissazione di indicazioni unitarie, frutto di preventiva condivisione non solo con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI, ma anche della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, oltre che, per gli aspetti di competenza, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Le presenti disposizioni non possono prescindere da un'attenta analisi e approfondita riflessione sulle attività che il VOPC può essere chiamato a svolgere in tali contesti.

Ai sensi dell'art. 16 del Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, di seguito 'Codice') *'non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative'* come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc.. Tuttavia, lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi *'le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.'* **In caso di manifestazioni pubbliche,**

Gabinetto Ministro - GAB - Prot. Ingresso N.0054351 del 06/08/2018

genericamente intese, l'impiego del VOPC può essere previsto, quindi, esclusivamente per svolgere attività – di seguito meglio specificate – di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'intervento del VOPC nelle manifestazioni pubbliche si può espletare nelle due diverse modalità descritte di seguito, nel quadro delle indicazioni impartite dalla Direttiva del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 che, da ultimo, ha riassunto le precedenti indicazioni impartite dal citato Ministero definendo 'modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche'.

### **1. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile**

In riferimento alla presenza ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, il VOPC può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione –fatte, ovviamente, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale- solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili a cura dei propri aderenti (ad esempio: ove previste, i volontari impiegati dispongano delle eventuali abilitazioni o certificazioni richieste dalla legge) e siano compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito. Per i gruppi comunali di protezione civile, nelle more dell'adozione della Direttiva di cui all'articolo 35, ove non si ritenessero soddisfatti i requisiti per procedere ai sensi del successivo paragrafo 2, tali condizioni dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni a cura dell'Amministrazione comunale, anche ai fini dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature a quest'ultima riconducibili. Per i gruppi comunali operanti nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ragione delle peculiari caratteristiche del sistema locale di protezione civile e in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del Codice, le attività oggetto della presente circolare trovano applicazione nell'ambito delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile della Regione.

L'Organizzazione di volontariato, ivi compresi i gruppi di cui all'art. 35 del Codice, non interviene, in tal caso, in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile e l'attività, quindi, non è riconducibile a quelle rientranti nell'ambito della protezione civile, come specificate all'art. 2 del Codice.

Non trattandosi di svolgimento di attività di protezione civile è esclusa, in tali casi, l'attivazione delle Organizzazioni e l'applicazione dei benefici previsti dal Codice della protezione civile (artt. 39 e 40, D.Lgs. 1/2018), sia da parte del Dipartimento della protezione civile che della Regione interessata.

Trattandosi di organizzazioni di volontariato di protezione civile, si ribadisce che la facoltà di poter prestare la collaborazione in manifestazioni pubbliche resta, comunque, subordinata alle seguenti condizioni:

- le attività di cui trattasi rientrano nelle finalità statutarie dell'organizzazione e il relativo regime e titolo (eventualmente oneroso, con idonee modalità coerenti con la natura del soggetto prestatore) si inquadrano nella disciplina alla quale è soggetta l'organizzazione, anche in relazione alla corresponsione di eventuali rimborsi o contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 ('Codice del Terzo Settore');
- l'organizzazione dispone dei mezzi e delle attrezzature necessarie e può impiegarli, in ragione dello specifico titolo di proprietà o d'uso, qualora le condizioni contrattuali di comodato lo consentano, anche per i propri autonomi scopi sociali, fatto salvo l'uso prioritario in situazioni di emergenza;
- l'organizzazione dispone di personale volontario appositamente formato e qualificato, in possesso delle necessarie abilitazioni, ove previste dalla normativa vigente, e munito delle apposite e necessarie coperture assicurative.

In tale contesto, l'Organizzazione di volontariato deve, comunque, garantire l'eventuale operatività qualora sia chiamata ad effettuare un intervento di protezione civile in caso di emergenza.

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione a titolo individuale di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..

## **2. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile**

Fattispecie diversa è costituita da quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche misure volte all'ordinata gestione delle attività. In tali circostanze, l'eventuale mobilitazione del VOPC, è possibile e dovrà trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di '*eventi a rilevante impatto locale*', ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari della protezione civile.

In particolare, l'eventuale partecipazione dei volontari di protezione civile ad eventi di natura diversa dalle attività di previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, esercitazione e formazione, si deve inquadrare necessariamente nella fattispecie disciplinata dal paragrafo 2.3.1 della citata Direttiva – alla quale si rinvia integralmente – sia per quanto riguarda l'iter di individuazione dell'evento quale *'evento a rilevante impatto locale'*, sia per quanto concerne le procedure da seguire per consentire l'eventuale concorso del VOPC, il corretto inquadramento dei relativi compiti, la possibile applicazione, a cura della competente Regione, dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 e, soprattutto, le modalità di gestione complessiva delle attività, mediante l'attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriali.

Preme ricordare che l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari sono contenuti nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012. Tali scenari rappresentano gli unici contesti di protezione civile in cui il VOPC può essere legittimamente chiamato ad operare.

Pertanto, per quanto attiene l'attivazione regionale a supporto delle manifestazioni pubbliche delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco territoriale, la Regione avrà cura di verificare la rispondenza delle richieste rispetto ai compiti che i volontari sono chiamati a svolgere nell'ambito delle strutture di coordinamento all'uopo attivate per il coordinamento delle attività previste. In tal caso l'applicazione dei benefici resta subordinata al rispetto delle eventuali procedure regionali all'uopo adottate.

Come solitamente avviene per le attività di protezione civile, esse dovranno essere svolte in stretto raccordo con la struttura attivata per il coordinamento dell'evento, come previsto dalla citata Direttiva, che avrà cura di indirizzare i volontari nell'espletamento delle attività di seguito riportate.

### **2.1 Attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile**

Nel quadro sopradescritto, le attività che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possono garantire nelle manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione comunale;

- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.

Preme ribadire che il VOPC dovrà essere specificatamente formato e dotato di idonei DPI per l'attività che andrà a svolgere. Qualora tali attività rientrino in un servizio convenzionato dall'Organizzazione di volontariato con l'Ente istituzionalmente preposto – come ad esempio avviene per il soccorso e l'assistenza sanitaria con il territoriale Servizio sanitario di emergenza ed urgenza – non potranno essere garantiti i benefici di legge previsti dal citato D.Lgs. 1/2018.

## **2.2 Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile**

Preme, altresì, precisare che, ancorché nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009
- servizi di vigilanza ed osservazione
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità

competenti e che l'intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi *briefing* informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l'uso di palette dirigitraffico.

Inoltre, a ulteriore puntualizzazione, qualora all'Organizzazione di volontariato venisse richiesta, da parte del soggetto organizzatore dell'evento pubblico, la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, in virtù della natura diretta del rapporto, sarà cura delle parti verificare la rispondenza dei servizi richiesti con le competenze offerte e tale impiego non dovrà prevedere in alcun modo il riferimento ad attività di protezione civile. E' infatti noto che, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che hanno tra i loro scopi sociali l'antincendio boschivo, possono effettuare tale servizio esclusivamente per attività connesse ad incendi di bosco e per il concorso agli incendi di interfaccia, ma non in altri contesti, di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.


### **3. Norme di salvaguardia**

Per le Regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (ex Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono provvedere al recepimento della presente circolare adeguandola alle norme dei relativi statuti.

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di una migliore e più facile comprensione e per limitare ogni possibile errata interpretazione applicativa, allegare alla presente circolare il paragrafo 2.3.1. della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2012, con la formulazione in combinato disposto all'art. 3, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Servizio Volontariato dell'Ufficio I - Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale di questo Dipartimento è a disposizione per ogni eventuale e necessario chiarimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli  




# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## 2.2.2. ATTIVITÀ ED INTERVENTI DI RILIEVO LOCALE E REGIONALE

L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di protezione civile.

L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione territorialmente competente.

Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorità locale di protezione civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia -ad eccezione di Trento e di Bolzano-, Comune), nel rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurare la disponibilità. La disciplina delle relative procedure è rimessa alle singole Regioni.

## 2.3 CASI PARTICOLARI - SPECIFICHE TIPOLOGIE DI EVENTI DI RILIEVO REGIONALE O LOCALE

Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:

- eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale);
- attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.

In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 2.2.2.

### 2.3.1 EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati

A



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'art. 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

### 2.3.2 LA RICERCA DI PERSONE DISPERSE

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attività di protezione civile. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dalla legge n.225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, art. 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.